SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 novembre 1990, n. 339.

Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ordine regionale

1. Presso ogni regione è costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale.

2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 2.

Consiglio regionale

1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, che è composto di sette membri se gli iscritti non superano il numero di duecento e di nove membri se il loro numero è superiore.

2. I componenti del consiglio predetto devono essere iscritti all'ordine da almeno cinque anni, sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto per mezzo di schede, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.

4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.

Art. 3.

Cariche del consiglio regionale e sue riunioni Decadenza dei suoi membri e scioglimento

1. Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403.

2. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico è incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio nazionale.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.

5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti.

6. Il consiglio regionale può essere sciolto nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla commissione centrale il Consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 4.

Attribuzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo, di cui alla lettera *f)* di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera *g)* del medesimo articolo.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Art. 5.

Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni

1. L'Ordine nazionale dei geologi è costituito da tutti gli iscritti agli ordini regionali, i quali eleggono il Consiglio nazionale dell'ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616.

2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.

3. Il Consiglio nazionale dell'ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attività dei consigli regionali; esprime, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei consigli degli ordini e la nomina dei commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reiscrizione, in materia disciplinare, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dati forniti dai singoli consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni.

Art. 6.

Impugnazioni

1. Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.

2. Il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo.

4. Le decisioni del Consiglio nazionale dell ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l'elezione contestata.

5. La decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la corte d'appello.

6. Sia il tribunale sia la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale fra i geologi che siano cittadini italiani di età non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni.

7. Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale può farsi assistere da un avvocato.

8. Avverso la decisione della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento della professione di geologo, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell'ordine, nonché in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il consiglio dell'ordine periferico al Consiglio nazionale e quest'ultimo alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, che viene conseguentemente soppressa.

2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli da 2 a 6 della legge n. 616/1966 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo) è il seguente:

«Art. 2 (*Elezioni del Consiglio nazionale dell'Ordine*). — L'elezione del Consiglio nazionale ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Art. 3 (*Elenco degli elettori - Seggio elettorale*). — Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 4 (*Composizione del seggio elettorale*). — Il presidente del Consiglio nazionale prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 5 (*Votazione*). — Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.

Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore, all'uopo, richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 6 (*Scrutinio*). — Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorso otto ore all'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Se i votanti sono almeno un terzo degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'art. 2.

La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso».

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, approvato con D.P.R. n. 1403/1965, è il seguente:

«Art. 9 (*Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale*). — Il presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 10 *(Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine)*. — Il Consiglio nazionale dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 112/1963 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) è il seguente:

«Art. 11 *(Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine)*. — Se non è in grado di funzionare, se — chiamato all'osservanza dei propri doveri — persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi.

Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti all'albo».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 112/1963 è il seguente:

«Art. 9 *(Attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine)*. — Il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede, all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari».

Nota all'art. 5:

— Per la legge n. 616/1966 si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Per il titolo della legge n. 112/1963 si veda la precedente nota all'art. 4.

— Per il titolo del D.P.R. n. 1403/1965 si veda nelle note all'art. 3.

— Per il titolo della legge n. 616/1966 si veda la precedente nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle legge e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2099):

Presentato dall'on. SCOTTI Vincenzo ed altri il 20 dicembre 1987.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 maggio 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 17 gennaio 1990; 22 marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 12 giugno 1990.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 giugno 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2347):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 30 ottobre 1990 e approvato il 31 ottobre 1990.

90G0383

LEGGE 12 novembre 1990, n. 340.

Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I comuni compresi nelle circoscrizioni delle sezioni distaccate di pretura di Arienzo, Maddaloni e Marcianise, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 1° febbraio 1989,

n. 30, sono staccati dalla circoscrizione della pretura di Santa Maria Capua Vetere ed aggregati alla circoscrizione della pretura di Caserta. Sono conseguentemente modificate le tabelle *A* e *B* annesse alla citata legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 2.

1. Gli affari civili e penali pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla cognizione dell'ufficio competente secondo le variazioni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— La legge n. 30/1989 reca costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3841):

Presentato dall'on. VAIRO l'8 aprile 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 aprile 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 27 aprile 1989.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 28 settembre 1989.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 ottobre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1915):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 25 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il 9 novembre 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 20, 27, 28 giugno 1990.

Relazione scritta annunciata il 7 luglio 1990 (atto n. 1915/*A* - relatore sen. CASOLI).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 3 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 3841-*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 18 ottobre 1990, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 25 ottobre 1990.

90G0393

LEGGE 19 novembre 1990, n. **341**.

Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Titoli universitari

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

Art. 2.

Diploma universitario

1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei *curricula* previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

Art. 3.

Diploma di laurea

1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.

5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.

6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

Art. 4.

Diploma di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico

delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

Art. 5.

Dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Art. 6.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degi adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera *c)* del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 7.

Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

Art. 8.

Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione.

Art. 9.

Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea è delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;

d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei *curricula* didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso

Art. 10.

Consiglio universitario nazionale

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti discilinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto da:

a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;

e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere *b)* e *c)* del comma 2.

6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera *a)* è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

Art. 11.

Autonomia didattica

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera *d)*.

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universi-

taria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 12.

Attività di docenza

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori».

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.

7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Art. 13.

Tutorato

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 14.

Settori scientifico-disciplinari

1 Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facoltà interessate.

2. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarità ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

Art. 15.

Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori

1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.

2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.

3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

Art. 16.

Norme finali

1. Nella presente legge, nelle dizioni «ricercatori» o «ricercatori confermati» si intendono comprese anche quelle di «assistenti di ruolo ad esaurimento» e di «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto»; nella dizione «corsi di diploma» si intende compresa anche quella di «corsi delle scuole dirette a fini speciali» fino alla loro trasformazione o soppressione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.

4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«Art. 4 *(Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione).* — 1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale».

— Il testo degli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è il seguente:

«Art. 38. — Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 39. — Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

Art. 40. — L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 162/1982 reca: «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del D.P.R. n. 162/1982 si veda la precedente nota all'art. 4.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 67 *(Composizione dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale)*. — Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale. Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della pubblica istruzione determinerà, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal Consiglio universitario nazionale.

Ogni comitato consultivo è composto da un professore ordinario o straordinario designato dal Consiglio universitario nazionale che lo presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi di discipline.

Le modalità di elezione sono determinate con il decreto di cui al primo comma».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge n. 31/1979 reca: «Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo».

Note all'art. 12:

— Il testo degli articoli 1, 9 (così come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477), 10, 13 (come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), 30, 31, 32 e 114 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 477/1984 e come ulteriormente modificato dalla presente legge) del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) è il seguente:

«Art. 1 (*Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori*). — Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

a) professori straordinari e ordinari;

b) professori associati.

Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari.

Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento».

«Art. 9 (*Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità*). — Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi.

In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.

Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.

In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10.

I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.

In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito».

«Art. 10 (*Doveri didattici dei professori*). — Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.

Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.

Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze».

«Art. 13 (*Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità*). — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni delle comunità europee;

4) (*soppresso*);

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) (*soppresso*);

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo, che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11), e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3), dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

«Art. 30 (*Dotazione organica del ruolo dei ricercatori*). — La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.

I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità».

«Art. 31 (*Conferma dei ricercatori universitari*). — I ricercatori universitari dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o del dipartimento.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120».

«Art. 32 (*Compiti dei ricercatori universitari*). — I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.

I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca».

«Art. 114 (Conferimento di supplenze). — *Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori.*

Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.

Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.

Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione

degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno».

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 162/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 4) è il seguente:

«Art. 4 (*Organizzazione didattica*). — Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la parte di propria competenza in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'attività didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici.

L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facoltà e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382.

L'attività didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32.

Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle predette scuole, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessità e previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) è il seguente:

«Art. 50 (*Inquadramento nella fascia dei professori associati*). — Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonché quelli che completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.

I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica (*)».

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 1986, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1986, n. 16 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, n. 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 397 (*Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1989, n. 29 - serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 50, n. 3, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 245/1990 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) prevede che: «Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di L. 1.900.000 milioni, di cui L. 950.000 milioni di parte corrente e L. 950.000 milioni di parte capitale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 80):

Presentato dall'on. FIANDROTTI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 2, 3, 9 marzo 1988; 25 gennaio 1989; 1°, 8, 15, 16 febbraio 1989; 11, 26 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 20 febbraio 1990.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 21, 22, 27, 28 febbraio 1990; 1°, 2, 14, 15, 21, 22, 28 marzo 1990; 11, 12, 18 aprile 1990, e approvato il 19 aprile 1990, in un testo unificato con atti numeri 581 (ZANGHERI ed altri), 1484 (POLI BORTONE ed altri), 1781 (TESINI ed altri) e 3507 (GUERZONI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2266):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 15 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 15, 28 giugno 1990; 3, 10, 18, 19, 24, 25, 31 luglio 1990; 1°, 2 agosto 1990; 20 settembre 1990; 4 ottobre 1990 e approvato, con modificazioni, l'11 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atti numeri 80, 581, 1484, 1781, 3507/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 18 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 30 ottobre 1990.

90G0387

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 ottobre 1989.

Ammissione di alcune società agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2 agosto 1988 e 26 novembre 1988 con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1987 e 1988 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 204 «Sistemi laser per trattamenti superficiali» nella conferenza ministeriale Eureka di Madrid del 15 settembre 1987;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/87 in data 13 settembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 204 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione S.p.a. - Vico Canavese (Torino);
Ansaldo componenti S.p.a. - Genova;
Prima industrie S.p.a. - Torino,

in solido limitatamente alla durata della ricerca.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 204 - Sistemi laser per trattamenti superficiali» (pratica IMI n. 50515).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 8.011,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: settanta mesi con inizio dal 15 settembre 1987.

Condizioni particolari:

per l'IRTMA: impegno a coprire le perdite verificatesi nel 1988 e che si verificheranno nel biennio 1989-90 mediante conferimento di denaro fresco;

per l'Ansaldo componenti: postergazione al credito del Fondo r.a. delle sovvenzioni dell'Ansaldo S.p.a. ammontanti al 31 dicembre 1988 e lire 100 miliardi;

per la Prima industrie: aumento di lire miliardi 3.300 del capitale sociale (da lire miliardi 8.382 a lire miliardi 11.682) da realizzare per contanti prima della stipula e dopo aver ripianato tutte le perdite relative agli esercizi 1988 e precedenti, con ulteriore apporto di denaro fresco, con un conferimento finanziario complessivo comunque non inferiore a lire miliardi 6.000;

postergazione al credito del Fondo ricerca applicata del prestito obbligazionario convertibile di lire miliardi 1.000 esistente al 31 dicembre 1988 ovvero conversione dello stesso in capitale;

impegno a non effettuare distribuzioni a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1988 e sugli utili degli esercizi 1989 e 1990;

impegno a coprire eventuali perdite che dovessero verificarsi nel biennio 1989-90 considerando spesati tutti i costi di ricerca.

Garanzie:

fidejussione della «Ing. Olivetti e C. Sp.a.» - Ivrea (Torino), della «Ansaldo S.p.a.» - Genova e di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI a garanzia delle obbligazioni facenti carico rispettivamente all'IRTMA, Ansaldo componenti e Prima industrie;

le fidejussioni saranno commisurate alla quota capitale del finanziamento (oltre oneri ed accessori), maggiorata del 30%, attribuita a ciascuna delle tre società

beneficiarie (pari, in via previsionale, al 53,38% per l'IRTMA, al 9,55% per l'Ansaldo componenti e al 37,07% per la Prima industrie). L'importo garantito dalle fidejussioni dovrà essere rideterminato qualora si verifichino modifiche, superiori al 30% della ripartizione del finanziamento.

Le fidejussioni potranno essere rilasciate, anche con separato atto, anche successivamente alla stipula;

assunzione separata da parte delle tre società degli eventuali obblighi di rimborso, dopo la fine della ricerca, qualora il finanziamento venga concesso in tutto od in parte nella forma di credito agevolato, ferme naturalmente restando le garanzie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1989

Il Ministro: RUBERTI

90A4935

DECRETO 1° ottobre 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 ottobre 1989 concernente ammissione di alcune società agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 ottobre 1989, con il quale vengono concesse agevolazioni — a valere sul Fondo speciale ricerca applicata — per le attività di ricerca, svolte in solido dall'Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione S.p.a., dall'Ansaldo componenti S.p.a. e dalla Prima industrie S.p.a., nell'ambito del progetto Eureka Eu 204 - Sistemi laser per trattamenti superficiali (prat. IMI n. 50515);

Considerato che l'Istituto mobiliare italiano ha comunicato, con nota prot. n. R.A. - mm del 20 luglio 1990, le modifiche intervenute nell'assetto del gruppo Ansaldo;

Considerato che per il suddetto intervento si rende necessario il trasferimento della titolarità dei finanziamenti dalla società Ansaldo componenti S.p.a. alla società Ansaldo industria S.p.a.;

Decreta:

La titolarità delle agevolazioni previste dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22 — con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge del 15 dicembre 1986, n. 867, concernente «ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria» — concesse per le attività di ricerca svolte nell'ambito del Progetto Eureka Eu 204, è modificata come segue:

R.T.M. - Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione S.p.a. - Vico Canavese (Torino);
Ansaldo industria S.p.a. - Genova;
Prima industrie S.p.a. - Torino.

Roma, 1° ottobre 1990

Il Ministro: RUBERTI

90A4936

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 novembre 1990.

Riduzione dei termini per l'attuazione della fusione per incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce nella Cassa rurale ed artigiana di S. Bernardino di Crema, Sergnano e Casale Cremasco.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza congiunta pervenuta il 6 ottobre 1990 con la quale la Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce - Soc. coop. a r.l., con sede in Crema e la Cassa rurale ed artigiana di S. Bernardino di Crema, Sergnano e Casale Cremasco - Soc. coop. a r.l., con sede in Crema, hanno chiesto la riduzione del termine, previsto dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione

per incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce nella Cassa rurale ed artigiana di S. Bernardino di Crema, Sergnano e Casale Cremasco;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 6 settembre 1990;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di interesse pubblico;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce nella Cassa rurale ed artigiana di S. Bernardino di Crema, Sergnano e Casale Cremasco.

Roma, 21 novembre 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A4981

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 novembre 1990.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1989 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1990 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Laboratori MAG di Garbagnate Milanese con la quale è stata richiesta autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse la ditta Laboratori MAG, con sede in via Milano, 186, Garbagnate Milanese, è autorizzata a produrre per l'esportazione, nel corso dell'anno 1990, la seguente sostanza:

Amfepramone base kg 1.000.

Roma, 8 novembre 1990

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

90A4939

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 novembre 1990.

Integrazioni al decreto ministeriale 9 maggio 1989 relativo alla definizione degli obiettivi del processo di innovazione dei sistemi formativi regionali, degli indicatori utili alla misurazione dell'accertamento di detto processo e delle categorie d'intervento ammissibili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, riguardante il finanziamento dei piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro per quanto riguarda le erogazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1989 con il quale si è provveduto alla definizione degli obiettivi del processo di innovazione dei sistemi formativi regionali, degli indicatori utili alla misurazione dell'accertamento di detto processo e delle categorie di interventi ammissibili;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1989 con il quale è stato costituito il comitato tecnico consultivo, previsto dal precitato decreto ministeriale 9 maggio 1989;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990;

Considerato che l'attuazione delle disposizioni relative al finanziamento dei progetti regionali innovativi dei sistemi formativi richiede l'individuazione di ulteriori criteri, rispetto a quelli già autorizzati con il predetto decreto ministeriale 9 maggio 1989 in vista di garantire la realizzabilità degli obiettivi teleologici perseguiti dalla legge;

Ravvisata altresì la necessità che i compiti del comitato di valutazione siano estesi anche alla verifica dei risultati intermedi e finali onde ausiliare l'accertamento dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi individuati nei progetti già approvati;

Ritenuta l'esigenza di consentire che, limitatamente alle esigenze poste dalla informatizzazione a livello regionale della gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti di formazione, possa essere ritenuta suscettibile di finanziamento l'acquisizione dell'hardware ritenuto necessario;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 9 maggio 1989 è aggiunta la seguente lettera *h)*:

h) promuovere la realizzazione di condizioni o di sistemi in grado di perseguire obiettivi aventi interesse e valenza ultraregionale o nazionale.

Art. 2.

All'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 1989 relativo ai contenuti dei piani per l'innovazione dei sistemi formativi è aggiunta la seguente lettera *f)*:

f) l'indicazione dei sistemi, mezzi e modalità attraverso i quali si provvede all'autovalutazione dei risultati progressivi e finali dei piani.

Art. 3.

All'art. 3 del decreto ministeriale 9 maggio 1989 è aggiunto il comma 6:

Il comitato provvede altresì a fornire, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il proprio parere sui risultati conseguiti a seguito della realizzazione dei piani approvati prima di procedere al saldo del contributo concesso.

Art. 4.

All'art. 4, comma 1, lettera *B)*, del decreto ministeriale 9 maggio 1989 aggiungere in fine «non strettamente finalizzato alla realizzazione della informatizzazione della gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti formativi.».

Roma, 9 novembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4938

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 novembre 1990.

Autorizzazione alla Cigna Ins. Co. of Europe S.A. - N.V. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il decreto 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla Afia Insurance Company S.A. - N.V., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, la quale ha successivamente modificato la propria denominazione in Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V.;

Viste le istanze in data 21 dicembre 1989 ed 11 luglio 1990 con le quali la predetta rappresentanza generale ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami «corpi di veicoli aerei» e «r.c. aeromobili»;

Vista la lettera n. 1487 in data 20 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alle istanze presentate dalla citata rappresentanza;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio 1990;

Decreta:

La società Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V., con sede a Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica italiana l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami «corpi di veicoli aerei» e «r.c. aeromobili».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4937

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 novembre 1990.

Contributo straordinario alla regione Toscana per interventi nella lotta agli incendi boschivi. (Ordinanza n. 2041/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le note n. 13905/5.2 e n. 17234/5.2, rispettivamente in data 7 agosto e 27 settembre 1990, con le quali la regione Toscana nel rappresentare i problemi connessi con gli incendi boschivi in detta regione chiede un contributo finanziario per l'attuazione delle misure contenute nel «Piano operativo antincendi boschivi 1989-1991» della regione stessa;

Ritenuto che la regione Toscana, come risulta dalle suddette note, per l'attuazione del citato piano ha già impegnato nel 1990 risorse pari a lire 4.500 milioni e che è previsto l'ulteriore stanziamento di 1.500 milioni per far fronte alle gravissime conseguenze degli incendi verificatisi durante la scorsa stagione estiva;

Considerato che l'andamento climatico dell'appena trascorsa stagione estiva, caratterizzata da una anomala siccità, ha favorito un eccezionale insorgere e propagarsi di incendi boschivi che ha interessato particolarmente la regione Toscana;

Ritenuto che per tale regione, stante la particolare orografia del terreno, è previsto il persistere di un alto livello di rischio;

Ravvisata quindi la necessità e l'urgenza di provvedere con un intervento finanziario di 1.000 milioni a parziale copertura delle misure adottate e da adottare da parte della regione Toscana per il potenziamento delle capacità di prevenzione e d'intervento nella lotta agli incendi boschivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso alla regione Toscana un contributo di lire 1.000 milioni per l'attuazione delle iniziative previste dal «Piano operativo antincendi boschivi 1989-1991» e indicate nella citata nota n. 17234/5.2 del 27 settembre 1990.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del «Fondo per la protezione civile».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4982

ORDINANZA 19 novembre 1990.

Modifica all'ordinanza n. 2014/FPC concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica del comune di Acqui Terme in provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 2042/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 2014/FPC del 21 settembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1990, che dispone misure urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica del comune di Acqui Terme in provincia di Alessandria e, in particolare, l'art. 2 che prescrive che l'affidamento dei lavori debba avvenire entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'ordinanza;

Vista la nota in data 15 ottobre 1990 con la quale il sindaco di Acqui Terme chiede una proroga del termine per l'affidamento dei lavori in considerazione del maggior tempo resosi necessario per le indagini geologiche e geognostiche, propedeutiche per i complessi elaborati tecnici;

Ritenute valide le motivazioni addotte e valutato in sessanta giorni, invece di quindici giorni, il tempo sufficiente per l'affidamento dei lavori;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di giorni quindici, prescritto dal comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza in data 21 settembre 1990, n. 2014/FPC, per l'affidamento dei lavori, di cui in premessa, è modificato in giorni sessanta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4983

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 29 ottobre 1990, n. 15.

Modificazioni alla circolare 31 marzo 1990, n. 14, recante interventi finanziari a favore delle attività teatrali di prosa stagione 1990-91.

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 7 della circolare 31 marzo 1990, n. 14, è così modificato:

«Il Ministro si riserva la facoltà di fissare entro il 30 novembre 1990, con proprio decreto, una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti, che gli stessi dovranno adottare entro il 30 aprile 1991

(Omissis).».

Art. 2.

A modifica di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 14, il limite del prezzo del biglietto dalla stessa previsto nella misura di L. 32.000, per l'ammissione alla sovvenzione, è elevato a L. 50.000, ad eccezione delle prime nonché di altre due giornate recitative (art. 4, lettera *A*, quarto comma - art. 15, quinto comma).

Art. 3.

A modifica di quanto previsto dall'art. 4, punto *B*), della circolare ministeriale n. 14, sono ammesse al contributo per rientro percentuale sugli incassi anche le recite con prezzo di biglietto non superiore a L. 50.000, ad eccezione delle prime nonché di altre due giornate recitative, fermo restando che detto contributo sarà conteggiato sul prezzo del biglietto fino a L. 32.000.

Il Ministro: TOGNOLI

90A4963

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal Consorzio di bonifica pedemontano sinistra Piave, in Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale del 27 ottobre 1990 la riscossione del carico tributario di L. 539.043.250 dovuto dal Consorzio di bonifica pedemontano sinistra Piave, in Conegliano Veneto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Treviso nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato Consorzio, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A4947

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società S.r.l. Continental, in Milano, già S.p.a. Carù Pisoni, in Cardano al Campo.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 195.802.650 dovuto dalla S.r.l. Continental, già S.p.a. Carù Pisoni, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Varese è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari, invitando nel contempo la società interessata a prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, a tutela del sopra menzionato credito erariale.

90A4948

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un appartamento sito in Ivrea, via Patrioti n. 7, del periziato valore di L. 37.000.000, disposto dal dott. Carlo Burbatti, notaio in Ivrea, n. di rep. 45487.

90E4943

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Taccia», in Rimini

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Taccia», con sede in Rimini (Forlì), via Cufra n. 2 e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di quattordici articoli, vistato dal Ministro della sanità proponente.

90E4944

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1990 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo).

90E4945

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1990 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

90E4946

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 2 novembre 1990, n. 1.13/2-1588, il decreto 9 gennaio 1930 - VIII n. 11419/1308, con il quale il cognome del sig. Carlo Richter, nato a Trieste l'8 ottobre 1895, venne ridotto nella forma italiana di «Richetti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Rosa Kointz ed alla figlia Alice, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 27 ottobre 1990, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Gino Richetti, nato a Trieste il 21 luglio 1930, residente a Trieste, via dell'Eremo n. 82, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di Richter.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

90A4950

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 7 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000